



ATTO COSTITUTIVO

"VO(G)LIAMO Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore"

Verbale di assemblea costitutiva

Il giorno 26/05/2020 si sono riunite in assemblea le seguenti persone:

- Roccia Deborah, nata il 13-11-1980 a Chivasso (To), residente in Via colombaro, 46 Chivasso (To) 10034 C.F. RCCDRH80S53C665I;
- Preandi Gianluca, nato il 26-12-1977 a Pinerolo (To), residente in via Amedeo Peyron 10, Cavour (To) 10061, C.F. PRNGLC77T26G6740;
- Ariemme Emanuele, nato il 29-01-1986 a Chivasso (To), residente in Via del recinto 13, Lauriano (To) 10020 C.F. RMMMNL86A29C665K;
- Cerato Anna Maria, nata il 3-10-1959 a San Benigno (To), residente in via colombaro 46, Chivasso (To) 10034, C.F. CRTNMR59R43H775N;
- Roccia Sergio, nato a Volpiano (To) il 25-08-1951, residente in via colombaro 46, Chivasso (To) 10034, C.F. RCCSRG51M25M122J;
- Roccia Denis, nato a Chivasso (To) il 7-09-1982, residente in via colombaro 46, Chivasso (To) 10034, C.F. RCCDNS82P07C665D;
- Cistaro Angelina, nata a Mesoraca (Cz) il 11-06-1964, residente in via silvio pellico 5, Givoletto (To), C.F. CSTNLN64H51F157F.

Constatata la comune intenzione di costituire una entità di aggregazione sul territorio che assuma la veste di Associazione non riconosciuta di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed al Decreto Legislativo 117/2017, i componenti dichiarano di promuovere la costituzione di un Ente da denominare **"VO(G)LIAMO Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore"**, siglabile come **"VO(G)LIAMO A.P.S. E.T.S."**. L'utilizzo dell'acronimo A.P.S. E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione

[illegible]

	promuovendo altresì pratiche atte a favorire il benessere dei propri iscritti	
	agevolandone la realizzazione, la consapevolezza e la soddisfazione personale, il tutto	
	attraverso la realizzazione di progetti rispondenti alle finalità inserite in statuto sulla	
	base delle attività di interesse generale perseguite. Le norme sull'ordinamento,	
	l'amministrazione, la rappresentanza dell'Ente, diritti, obblighi e modalità di	
	ammissione degli associati sono indicate nello statuto sociale che all'unanimità i	
	presenti dichiarano di approvare e che fa parte integrante del presente atto. Il	
	patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dai contributi volontari dei componenti	
	dell'organo di amministrazione.	
	A comporre il primo organo di amministrazione vengono eletti i signori:	
In qualità di PRESIDENTE:	Roccia Deborah;	Deborah Roccia
In qualità di VICEPRESIDENTE:	Preandi Gianluca;	Gianluca Preandi
In qualità di SEGRETARIO:	Ariemme Emanuele;	Emanuele Ariemme
In qualità di CONSIGLIERE	Cerato Anna Maria;	Anna Maria Cerato
In qualità di CONSIGLIERE	Roccia Sergio;	Sergio Roccia
In qualità di CONSIGLIERE	Roccia Denis;	Denis Roccia
In qualità di CONSIGLIERE	Cistaro Angelina.	Angelina Cistaro
	L'organo di amministrazione così costituito rimane in carica fino alla prima assemblea	
	ordinaria dei soci (che si prevede possibile attuare entro il mese di aprile 2021), in	
	occasione della quale lo stesso organo di amministrazione potrà essere confermato.	
	Si delibera che:	
▪	la sede sociale sia stabilita a Chivasso (TO) in Via degli Alpini 3/R;	
▪	si autorizza il Presidente, quale legale rappresentante dell'Ente, ad avviare le	
	pratiche per la richiesta del codice fiscale e le varie eventuali affiliazioni;	
▪	si autorizza il Presidente ad aprire un conto corrente bancario o postale a	
	pagina 3	



	seconda della convenienza, valutando le condizioni di mercato, per le esigenze	
	contabili e amministrative dell'Ente.	
	Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente chiude l'assemblea dopo la	
	lettura e l'approvazione del presente verbale.	
	Data e luogo:	
	I COSTITUENTI	
	Roccia Deborah	
	Preandi Gianluca	
	Ariemme Emanuele	
	Cerato Anna Maria	
	Roccia Sergio	
	Roccia Denis	
	Cistaro Angelina	
	STATUTO SOCIALE	
	"VO(G)LIAMO Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore"	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli	
	36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017,	
	l'Associazione denominata "VO(G)LIAMO Associazione di Promozione Sociale Ente	
	del Terzo Settore" , siglabile come "VO(G)LIAMO A.P.S. E.T.S." . L'Ente si iscriverà al	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) nei tempi e nei	
	modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D.L. 117/2017) e dai successivi decreti	
	attuativi. L'utilizzo dell'acronimo A.P.S. E.T.S. è obbligatorio e subordinato	
	all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la	
	qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro	
	<i>pagina 4</i>	



alle cariche sociali e ha diritto ad un voto. È inoltre consentita l'ammissione come

associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro

numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di

Promozione Sociale.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso

di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il

patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative,

contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque

denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è

utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale

indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi

incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma

organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata

alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Ente potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario

ai fini dello svolgimento delle attività nonché per il perseguimento delle finalità sociali.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai in nessun

caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione all'Ente occorre:

- a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;
- b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di ammissione da parte dell'organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno sociale.

È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Proviviri.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità

previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le regole dagli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Ente:

- a) per decesso;
 - b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
 - c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;
 - d) per esclusione e radiazione, deliberata dall'organo di amministrazione,
- pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltreché in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell'organo di amministrazione.

ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività

pagina 10

in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Qualora l'Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dall'organo di amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio sociale, quest'ultimo se necessario.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI

L'Ente tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

pagina 11



Gli organi dell'Ente sono:

- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D.L. 117/2017);
- revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D.L. 117/2017).

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 23732 del Codice Civile in quanto compatibile. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.

ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e sulla gestione dell'Ente.

L'assemblea straordinaria dei soci:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di

Revoca

Procedi
Certo

Procedi
Certo

approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e

Neve Oni

Spadaro
Roccia
L. A. A.

Neve Oni
Spadaro
Roccia
L. A. A.

certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo ai soci intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere scelti tra gli associati dall'assemblea dei soci, è composto da un numero di membri compreso fra sette e undici e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D.L. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all'Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito. L'organo di amministrazione dura in carica per un quadriennio e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi

Spadaro
D'Amico
Cento

Moana
Angela
Cristina

componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti. Si riunisce periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l'anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. L'adunanza dell'organo di amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 20 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;



- c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;
- d) predispone il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;
- f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le caratteristiche;
- g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;
- h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;
- i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse.

ART. 21 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro/anno il bilancio sociale d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore (non appena verrà istituito) entro il 30 di giugno di ogni anno.

ART. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente anziano.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon

Opinion President
Procuratore
Cete R. R. R.

Nicola Debi
Angelo
Simone

andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per

Nocerini

Opulentini
Rocci
Cento

Nocerini
Angelo
Cento

legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente quando siano

superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall'assemblea.

Esplora il mandato affidato in conformità delle leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all'organo di amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell'organo di amministrazione, il revisore

convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria

esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

ART. 26 - DURATA

La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SETTORI E SEZIONI

L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché

delle attività di interesse generale promosse.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 29 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell'art. 9 del D.L. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 30 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, la legge n. 106 del 2016, il Decreto Legislativo n. 117 del 2017 nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, e le leggi speciali.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Ente nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Ente vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed

entreranno in vigore.

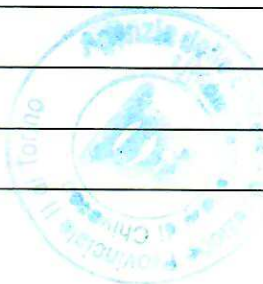
Alcova 5/11
Angelo Cillo
Emanuele Scimone
Giovanni Scimone
Domenico Scimone
Lea Anella
Dina Scimone



REGISTRATO A CHIVASSO IL 28 MAG 2020

514 3 Pui
delle carte

MOD. 523 II 28-5-2020



Per il Direttore Provinciale
En. Rodriguez
Il Funzionario
Rosario Mezi
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale